

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/TFN – SEZIONE TESSERAMENTI (2018/2019)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 8/TFN-ST – RIUNIONE DEL 26.11.2018

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 26 novembre 2018, ha assunto le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata **Presidente**; Avv. Massimo Procaccini **Vice Presidente**; Avv. Filippo Crocé, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Stefano Persichelli, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione di Salvatore Floriddia e Nicola Terra.

1) RECLAMO 19 – ASD CALCETTO AVEZZANO – BAJOURI MEHDI / ASD ORIONE AVEZZANO C5 – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO IL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE BAJOURI MEHDI – 17.8.1991 – MATR. FIGC 5602369 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ASD ORIONE AVEZZANO C5).

Con atto del 03 ottobre 2018 a firma del Presidente, la Società ASD Calcetto Avezzano proponeva reclamo avverso il provvedimento del Comitato Regionale Abruzzo, notificato il 05 settembre 2018, con cui era stata respinta la richiesta di tesseramento del calciatore Bajouri Mehdi sul presupposto che quest'ultimo avesse in precedenza firmata altra richiesta di tesseramento in favore della Società ASD Orione Avezzano, già regolarmente registrata.

Il reclamo veniva ritualmente comunicato a tutti i contro interessati e la Società ASD Orione Avezzano trasmetteva la sue controdeduzioni, eccependo la tardività del reclamo, l'inammissibilità dello stesso (perché sottoscritto dal Presidente oggetto d'inibizione) e comunque l'infondatezza di merito.

La segreteria di questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti -, registrato il reclamo, chiedeva la trasmissione di ogni documento utile al Comitato Regionale Abruzzo.

Alla riunione fissata dal Tribunale Federale è comparso per la Società reclamante il Sig. Cosimo Giovanni, dichiaratosi “delegato dal Vice Presidente della ASD Calcetto Avezzano”, senza tuttavia produrre alcun atto scritto attestante la delega. Come si può dedurre dagli atti, e specificatamente dal Comunicato Ufficiale n. 50 del 06 aprile 2017 il “delegato” anzidetto è da identificarsi con colui che ricopriva la carica di Presidente della Società ma che era stato sanzionato con “l'inibizione” fino al febbraio 2020. Contestatogli che in calce al reclamo risultava apposta una firma illeggibile sulla carica “Il Presidente”, costui ha affermato che la sottoscrizione era da attribuirsi alla Vice Presidente Guglielmi Manuela, la quale aveva agito in

sostituzione del Presidente, barrando con un tratto di penna trasversale la scritta "Il Presidente".

Ciò premesso, rileva il Tribunale che, stante l'assenza del nome e cognome in calce alla sottoscrizione del reclamo in uno con l'assoluta illeggibilità della firma apposta, non è possibile identificare con certezza la persona che ha inoltrato l'atto impugnativo ex art. 30 comma 18 lett. a) del CGS, oggi in esame. Da ciò discende inevitabilmente l'inammissibilità di tale reclamo, ancor prima che si possa scendere all'esame di merito delle doglianze esposte.

Per completezza di motivazione, va detto che, in ogni caso, nessuna delle firme depositate dalla Società Calchetto Avezzano e contenute nel foglio di censimento, acquisito d'ufficio dal Tribunale e trasmesso telematicamente dal Comitato Regionale Abruzzo LND, può essere identificata con quella apposta al foglio n. 5 del reclamo.

Ne consegue che, come già detto, il reclamo in questione è privo del principale requisito di validità, quello della legittimazione del sottoscrittore ad agire in nome e per conto della Società che ha adito l'organo di Giustizia Federale.

Si ritiene doveroso disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per quanto di eventuale competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Calchetto Avezzano e dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.
Dispone addebitarsi la tassa.

2) Reclamo 20 – ZERBINI ANGELO - 23.10.1999 – MATR. FIGC 6792650 - VIRTUS SAN GIUSTINO SSD - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO PER IRREGOLARITÀ DEL TESSERAMENTO CON VINCOLO PLURIENNALE – RICHIESTA DI SVINCOLO EX ART. 111 NOIF).

Ricorre al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti il sig. Zerbini Fernando genitore del calciatore Zerbini Angelo, che sottoscrive per adesione, per ottenere lo svincolo dalla società di calcio Virtus San Giustino SSD per essere tornato stabilmente a risiedere a Roma e per motivi di studio.

Allegato alla richiesta vi è il relativo certificato di residenza del comune di destinazione, così come risulta notiziata la società di appartenenza nei modi e termini di cui al richiamato articolo.

Allo stato risulta versata la tassa così come dovuto dal richiedente.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti nel valutare il ricorso così proposto ravvisa la sussistenza degli elementi necessari all'accoglimento della richiesta di svincolo ex art. 111 NOIF, dal momento che il calciatore risiede effettivamente nel comune di Roma e frequenta l'Università degli Studi Roma Tre, con matricola n°. 535942.

Inoltre la società regolarmente notiziata nulla deduce.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
accoglie il reclamo presentato dal calciatore Zerbini Angelo - 23.10.1999 – matr. FIGC 6792650 e, per l'effetto, dichiara lo svincolo dello stesso dalla società Virtus San Giustino SSD con decorrenza dalla data odierna.

Dispone restituirsi la tassa.

3) RECLAMO 21 – CASTIGLIONE CLAUDIO - 21.8.1996 – MATR. FIGC 4854301 – ASD ATHLETIC CALENZANO CALCIO (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO EX ART. 111 NOIF).

Ricorre al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti il calciatore Castiglione Claudio per ottenere lo svincolo dalla società di calcio ASD Athletic Calenzano Calcio per essere tornato stabilmente a risiedere a Campo Calabro (RC) e per motivi di lavoro.

Allegato alla richiesta vi è il relativo certificato di residenza storico del comune di residenza, unitamente alla copia del documento di identità, così come risulta notiziata la società di appartenenza nei modi e termini di cui al richiamato articolo.

Allo stato risulta versata la tassa così come dovuto dal richiedente.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti nel valutare il ricorso così proposto ravvisa la sussistenza degli elementi necessari all'accoglimento della richiesta di svincolo ex art. 111 NOIF, dal momento che il calciatore risiede effettivamente nel comune di Campo Calabro (RC).

Inoltre la società regolarmente notiziata nulla deduce.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, accoglie il reclamo presentato dal calciatore Castiglione Claudio - 21.8.1996 – matr. FIGC 4854301 e, per l'effetto, dichiara lo svincolo dello stesso dalla Società ASD Athletic Calenzano Calcio con decorrenza dalla data odierna.

Dispone restituirsi la tassa.

4) RECLAMO 22 – ASD SPORTING BROCCOSTELLA – ASD FOOTBALL CITTÀ DI SORA - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICORSO AVVERSO LA REGOLARITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CANCELLI LORENZO – 27.8.1992 – MATR. FIGC 4130778 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ASD FOOTBALL CITTÀ DI SORA).

Ordinanza.

5) RECLAMO 23 – ASD OSPEDALETTI CALCIO – FC VADO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICORSO AVVERSO LA DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TESSERAMENTO DEL CR LIGURIA, CIRCA LA DATA DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FOFANA SOULEYMANE – 1.2.2003 – MATR. FIGC 3189738).

Ordinanza.

6) RECLAMO 24 – ASD KERALPEN BELLUNO – ASD POLISPORTIVA SAN MARCO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICORSO AVVERSO LA REGOLARITÀ DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE LAGO GIADA – 6.12.1993 – MATR. FIGC 6845721).

Con reclamo del 10 ottobre 2018, ritualmente trasmesso in pari data, alla società sportiva cointeressata, con plico raccomandato, la ASD Keralpen Belluno in persona del suo Presidente, Saccon Franca, adisce questo Tribunale al fine di accertare la irregolarità del tesseramento

sottoscritto dalla calciatrice Lago Giada con la ASD Polisportiva San Marco di Trieste e conseguentemente dichiararne la nullità ed l'invalidità dello stesso.

La reclamante a sostegno delle proprie ragioni, rileva che la calciatrice Lago Giada era stata trasferita con vincolo temporaneo alla US Triestina Calcio Femminile in data 15 settembre 2017, e produce copia della relativa lista di trasferimento. Successivamente la US Triestina Calcio 1918 SRL non effettuava l'iscrizione al campionato femminile 2018 / 2019 e il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia L.N.D. con comunicato ufficiale n. 9 del 7 settembre 2018 dichiarava *"l'inattività della sopracitata società sportiva per la sola attività femminile con conseguente svincolo delle calciatrici con la stessa tesserate"* con decorrenza dalla data di pubblicazione del precitato C.U.

Da una successiva verifica, l'odierna reclamante, rilevava invece che la calciatrice Lago Giada risultava tesserata con ASD San Marco di Trieste con vincolo pluriennale a far data dal 21 settembre 2018. In realtà, sostiene l'odierna reclamante, la calciatrice Lago Giada, svincolata dalla Triestina Calcio Femminile deve obbligatoriamente rientrare nella Keralpen con la quale era già tesserata con vincolo definitivo.

All'udienza del 26 novembre 2018, esaminati gli atti e i documenti depositati, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio, osserva che, in data 15 settembre 2017, effettivamente, la calciatrice Lago Giada è stata trasferita temporaneamente alla Triestina Calcio Femminile e che, dopo lo svincolo di autorità, disposto dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, dalla Triestina, la calciatrice non poteva sottoscrivere alcun tesseramento in quanto già tesserata con vincolo definitivo con la ASD Keralpen di Belluno.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti,

accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Keralpen Belluno e, per l'effetto, dichiara nullo il tesseramento della calciatrice Lago Giada - 6.12.1993 - matr. FIGC 6845721 per la Società ASD Polisportiva San Marco.

Dichiara valido ed efficace il tesseramento della stessa calciatrice a favore della Società ASD Keralpen Belluno.

Dispone restituirsi la tassa.

7) RECLAMO 25 - ALESSANDRI LEONARDO - 20.5.2003 - MATR. FIGC 6866482 - CALCIATORE MINORE - TRAVAGLI TANIA - (MADRE - UNICO GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ) - US SPORTING ARNO ASD - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS - RICHIESTA DI SVINCOLO EX ART. 111 NOIF).

Con reclamo proposto a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, la Sig.ra Tania Travagli, quale unico genitore esercente la potestà genitoriale, nell'interesse del proprio figlio minore Alessandri Leonardo, nato a Figline Valdarno (FI) il 20.05.2003 matr. 6866482, tesserato con la US Sporting Arno ASD, ha richiesto lo svincolo dalla stessa Società per cambio di residenza ai sensi dell'art. 111 delle NOIF.

A sostegno di quanto richiesto, l'istante ha depositato il certificato storico di residenza del Comune di Siracusa dal quale si evince che il nucleo familiare del calciatore è iscritto all'anagrafe del detto Comune in data 10.07.2018.

La Società ha resistito con memoria nella quale ha affermato che il cambio di residenza dell'atleta non sarebbe effettivo e che il calciatore continuerebbe a vivere in Scandicci (FI) dove frequenterebbe anche la scuola.

Le circostanze affermate dalla Società trovano conferma nelle repliche alla memoria della Società depositate dalla sig.ra Travagli in data 13.11.2018, nelle quali l'istante conferma che, a causa della difficoltà di individuare un istituto scolastico che consenta all'Alessandri di continuare nell'indirizzo di studi intrapreso, lo stesso calciatore risulta tuttora risiedere di fatto con i nonni in Scandicci.

Vale il caso osservare che l'istanza di svincolo ex art. 111 NOIF potrà comunque essere reiterata una volta reso effettivo il trasferimento di residenza a Siracusa.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
respinge il reclamo presentato da Alessandri Leonardo – 20.5.2003 – matr. FIGC 6866482 – calciatore minore, e da Travagli Tania – (madre – unico genitore esercente la patria potestà).
Dispone incamerarsi la tassa.

8) RICHIESTA DI GIUDIZIO 26 – GIUDICE SPORTIVO – DIP. INTERREGIONALE – LND – (RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO – DIP. INTERREGIONALE LND IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE AIELLO VITTORIO PIO – 19.6.2002 – MATR. FIGC 5864926).

Ordinanza.

**Il Presidente del TFN
Sez. Tesseramenti**
Avv. Andrea Annunziata

Publicato in Roma il 17 gennaio 2019.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente della F.I.G.C.
Gabriele Gravina